



Deliberazione giunta regionale n. 134 del 28/03/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 5 - Foreste, Caccia e Pesca

Oggetto:

Approvazione e proposta al Consiglio Regionale del disegno di Legge "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente". - con allegati -

Il Presidente Stefano Caldoro,

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 conferisce alle Regioni la potestà di emanare le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, ed affida alle medesime i poteri di gestione tutela e controllo;
- b. la L. R. 10 aprile 1996, n. 8 " Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" disciplina esclusivamente il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 26);

PRESO ATTO

- a. delle numerose richieste di risarcimento che pervengono alla Regione per danni derivanti alle autovetture a causa di cinghiali;
- b. della giurisprudenza prevalente in materia di responsabilità a carico delle Regioni nei sinistri d'auto causati da cinghiali ed altre specie della fauna selvatica;

PRESO ATTO, inoltre:

- a. del parere favorevole, con prescrizioni, al d.d.l., da parte del Capo Ufficio Legislativo della Presidenza della Giunta Regionale, rilasciato con nota n. 4665/UDCP/GAB/UL del 13.4.2011, allegata in copia al presente provvedimento (ALLEGATO 1), in cui sono evidenziate le ulteriori rettifiche da apportare al testo;
- b. del parere favorevole espresso nella Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali tenuta in data 19/7/2011, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);
- c. dell'ulteriore parere favorevole, rilasciato dal Capo Ufficio Legislativo della Presidenza della Giunta Regionale con nota n. 15943 UDCP/GAB/UL del 22.11.2011, allegata in copia al presente provvedimento (ALLEGATO 3) riguardanti alcune modifiche del drafting e il completamento della procedura ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2002, N. 7 come sostituito dall'art. 1, comma 33, della legge regionale 15 marzo 2011, n.4;
- d. che le modifiche di drafting richieste sono state acquisite nel testo definitivo del disegno di legge e che è stata conclusa favorevolmente la procedura di cui all' articolo 25, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2002, N. 7 come sostituito dall'art. 1, comma 33, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4;

VISTO il disegno di legge (d.d.l.) *"Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"*, integrato con le osservazioni di cui ai citati pareri, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 4), nonché l'elaborato esplicativo comprendente anche la prevista relazione tecnica ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 2002, N. 7, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 5);

RITENUTO di dover provvedere per l'approvazione dell'allegato disegno di legge, al fine di sottoporlo alle decisioni del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. il titolo VI "Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti" dello Statuto della Regione Campania;
- b. l'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, N. 7

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. di approvare quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge allegato *“Istituzione del fondo regionale per l’ indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente”*;

La presente deliberazione sarà trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Consiglio Regionale;
- A.G.C. 01- Gabinetto Presidente della Giunta regionale- Settore Affari Generali della Presidenza della Giunta regionale e Collegamenti con gli Assessori;
- A.G.C. 11- Sviluppo Attività Settore Primario;
- Settore Bollettino Ufficiale Regione Campania.

13/04/2011

2673



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Prot. n. 465/UDCP/GAB/UI.
del 13/4/2011

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2011. 0309990 18/04/2011
Mittente: IL CAPO GABINETTO DEL PRESIDENTE
Assegnatario: Foreste e caccia
Classifica: 11.1.16. Fascicolo: 7 del 2011



All'Assessore all'Agricoltura

Al coordinatore

A.G.C. Sviluppo attività settore primario

e p.c. Al Capo di Gabinetto

Al coordinatore

A.G.C. Affari generali della Giunta
regionale

Al dirigente

del settore legislativo

LORO SEDI

Oggetto: parere schema di disegno di legge recante "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"

In riferimento alla proposta di disegno di legge in oggetto indicata si rappresentano le seguenti osservazioni.

Come è noto, la giurisprudenza di legittimità esprime l'orientamento secondo il quale la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente (a seconda dei casi, regione, provincia, ente parco, ecc) cui siano stati affidati in concreto poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica. È necessario, pertanto, analizzare, di volta in volta, il contesto normativo di riferimento in ciascuna regione per verificare il margine di autonomia di cui ciascun ente gode allo scopo di attivare i necessari strumenti di prevenzione degli eventi dannosi.

In regione Campania viene in rilievo, oltre alla legge n. 157 del 1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" il cui articolo 1, comma 3 attribuisce alle regioni "l'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica", la legge regionale n. 8 del 1996 contenente "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" il cui articolo 9 si limita a delegare alle provincie le sole funzioni amministrative in materia di caccia.

In Campania, pertanto, è la Regione l'ente civilmente responsabile del danno cagionato dalla fauna selvatica ex art. 2043. Alla stregua della normativa vigente, infatti, ad essa spettano i predetti



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

poteri di gestione e sebbene ciò non obblighi alla custodia della selvaggina impone comunque di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.

Ciò premesso, nel dichiarato intento di garantire un pronto ristoro dei soggetti danneggiati e di eliminare le spese di giudizio e i relativi interessi, il presente disegno di legge propone di istituire un fondo per "indennizzare" i danni cagionati dalla fauna selvatica nei sinistri stradali "non risarcibili diversamente".

Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, l'espressione "danni non risarcibili diversamente" comprende i "danni che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna" (Cass. civile 8 gennaio 2010, n. 80). Per cui, "quando si pretende il risarcimento del danno postulando una responsabilità per colpa, legittimato passivo è la Regione, salvo a vedere se c'è colpa in concreto: se, invece, si considera di trovarsi di fronte ad un danno "non altrimenti risarcibile", allora si chiede l'indennizzo (...), e allora bisogna stare a quanto dispongono le leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo".

Occorre evidenziare che la materia oggetto della presente disciplina potrebbe presentare profili di interferenza con la tutela dell'ecosistema da un lato, e l'ordinamento civile dall'altro. materie queste, entrambe ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. E' bene sottolineare, dunque, che la Regione non può né escludere né limitare la propria responsabilità e, infatti, il disegno di legge in esame prevede l'"indennizzo" che è una forma di ristoro diversa e distinta rispetto al "risarcimento" del danno aquiliano, differenziandosi nei presupposti, nella disciplina oltre che nella natura giuridica. D'altro canto, anche altre regioni hanno previsto normative simili, si consideri, la L.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2008, la L.r. Marche n.7/1995 cui ha fatto seguito la delibera n.1469 del 2008, nonché la L.r. Piemonte n.9/2000 e il successivo regolamento adottato con d.p.g.r. n. 12/R del 2008.

Ciò evidenziato, gli aspetti di maggiore problematicità si incentrano su due questioni specifiche, la prima concerne l'ammontare del danno indennizzabile (articolo 7 del disegno di legge), la seconda, riguarda la c.d. "rinuncia al diritto di rivalsa da parte della vittima del sinistro" una volta che gli sia stato riconosciuto l'indennizzo (articolo 6, comma 4). La regione Friuli Venezia Giulia e la regione Marche, infatti, se da un lato prevedono un tetto massimo per il ristoro del danno (fissato rispettivamente, nella percentuale dell' 80 per cento e del 50 per cento), non impongono anche la rinuncia all'esercizio dell'azione ordinaria di risarcimento. La regione Piemonte, invece, prevede l'indennizzo del danno senza limiti percentuali e la rinuncia al diritto di rivalsa. Il disegno di legge in esame contempla entrambe le limitazioni, sia quella relativa al tetto del 70 per cento, sia la rinuncia al diritto di rivalsa. Considerato che non sono rinvenibili previsioni simili in altre regioni e tenuto conto che l'operazione che si intende attuare si colloca ai limiti delle competenze regionali, sembrerebbe preferibile prevedere o l'una (limitazione del danno risarcibile), o l'altra (indennizzo senza limitazione percentuale e rinuncia al diritto di rivalsa) delle due ipotesi normative in quanto si tratta di soluzioni entrambe che non sono state oggetto di impugnativa governativa. Si evidenzia, tra l'altro che, sia il Piemonte, sia le Marche nel disciplinare i criteri di accesso al fondo, nonché le procedure di accertamento del danno, hanno impiegato uno strumento diverso dalla legge. Tale



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

opzione risulta per taluni aspetti preferibile in quanto sottrae le previsioni ivi contenute al rischio di una diretta impugnativa costituzionale.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame, nell'annoverare i "compiti" attribuiti alle province, fa menzione alla lettera d), della "gestione dell'eventuale contenzioso". Non è chiaro il significato nonché la portata di tale previsione: se la stessa, infatti, sottende la volontà di attribuire alle province la responsabilità dei danni provocati da fauna selvatica, ciò sarebbe illegittimo in quanto, come sopra esposto, l'imputazione alle province della responsabilità dei danni dovrebbe essere giustificata da un contestuale conferimento alle stesse, dei predetti poteri di gestione e di controllo sulla fauna selvatica; se invece, con la formula "gestione dell'eventuale contenzioso", si intende fare riferimento all'attività istruttoria propedeutica all'erogazione dell'indennizzo, si tratterebbe di una mera ripetizione, in quanto tale attività è già annoverata nei punti precedenti: se infine, si intende conferire alle province la gestione del contenzioso in cui è coinvolta la Regione, ciò non sembrerebbe essere in linea con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale nonché con i principi di efficienza e di economicità, considerato che la Regione dispone degli uffici dell'Avvocatura regionale a ciò deputati. In tutti e tre i casi, la previsione normativa deve essere espunta dal testo.

Occorre poi evidenziare che sul piano procedimentale, il rispetto del principio di leale collaborazione impone in ogni caso che, in sede di attribuzione dei compiti annoverati all'articolo 3, siano coinvolti i soggetti istituzionalmente interessati mediante la convocazione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania di cui alla legge regionale n. 26 del 1996, secondo quanto prescritto dalla legge medesima (art. 3, lett. d).

L'articolo 10 del disegno di legge, infine, non è conforme alle previsioni statutarie relative alla c.d. delegificazione: non sono, infatti, indicate le "norme regolatrici della materia" (articolo 56 Statuto Campania) che devono orientare il legislatore in sede di modifica della normativa che si intende delegificare ed è previsto che le eventuali e successive modifiche normative avvengano sulla base delle risultanze delle relazioni che ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge, la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio. Queste ultime, però, sono assolutamente prive di valore normativo. L'articolo 10 è pertanto da sopprimere.

Allo scopo di rendere il testo conforme alle regole di scrittura dei testi normativi, si segnalano le seguenti modifiche di *drafting*:

- 1) in uno stesso articolo i commi devono essere contrassegnati con numeri cardinali progressivi seguiti da un punto (es. 1.; 2.).
- 2) Quando si cita per la prima volta una legge, dopo la data ed il numero, occorre scrivere tra parentesi tonde il titolo; per le successive citazioni è ammessa la forma abbreviata (es. articolo 6).
- 3) Le partizioni interne al comma sono contrassegnate con lettere minuscole dell'alfabeto, la lettera è seguita dal segno destro di una parentesi tonda di chiusura; la fine di ogni lettera termina con il punto e virgola (es. articolo 3, comma 1).
- 4) All'articolo 4, comma 4 coniugare il verbo al congiuntivo passato (es. "sia stato") e al comma 5 impiegare il congiuntivo presente (es. "siano").



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

- 5) All'articolo 6 riformulare la numerazione dei commi e della pagizione interna.
- 6) Il rinvio va fatto alla fonte di disciplina originaria, per cui al nuovo comma 3 del medesimo articolo 6 (ex comma 13) sostituire le parole "al comma 2, lettera a)" con le parole "all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992".
- 7) In genere i numeri sono scritti in lettere, salvo quando sono inclusi in tabelle, elenchi e simili (es. articolo 7, commi 2 e 3). All'articolo 7, comma 1, indicare l'articolo di riferimento dei commi 2 e 3.
- 8) All'articolo 9 sostituire la parola "a)" con la parola "a".
- 9) All'articolo 10, comma 3, la modifica che si intende effettuare deve essere indicata attribuendo il numero al comma e scrivendo il tutto tra virgolette senza impiegare il corsivo.
- 10) Di regola nell'uso dei modi e dei tempi verbali è da preferire l'indicativo presente (es. articolo 11 commi 1 e 2).
- 11) Dopo l'articolo 12 eliminare l'ordine di osservanza che costituisce elemento essenziale della formula con la quale il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emana il provvedimento di legge e non fa parte dell'atto normativo.

Nel senso su esteso, atteso il recepimento delle osservazioni formulate, si rende relativo parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio Ferrara



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Prot.n. 15943 UDGP/GAB/UL

del 22 NOVEMBRE 2011

Al coordinatore
AGC Sviluppo attività settore primario

Al dirigente
del settore foreste, caccia e pesca

p.c. Al Capo di Gabinetto

Al Coordinatore
AGC Affari generali della Giunta

OGGETTO: ddl recante "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, verificato che sono state recepite le osservazioni di carattere sostanziale formulate con precedente parere prot. n. 4665/UDGP/GAB/UL del 13 aprile 2011, si elencano qui di seguito ulteriori indicazioni volte a rendere conforme il testo alle regole che presidiano la redazione dei testi normativi:

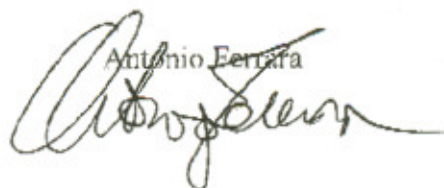
1. Il termine "province" quando riferito genericamente a tutte le province del territorio deve essere indicato con lettera minuscola.
2. All'articolo 3, dopo la parola "fondo" va eliminata la virgola.
3. All'articolo 4, comma 3, dopo il numero "12", è stato erroneamente inserito un punto; sostituire con la virgola. Al comma 5 del medesimo articolo, dopo il numero "8", va inserita la virgola.
4. All'articolo 6, occorre correggere la numerazione dei commi.
5. All'articolo 10, la legge regionale deve essere citata per esteso e comunque non in maiuscolo; analogamente è a dirsi per l'articolo 11.
6. All'articolo 11, eliminare i punti sospensivi e riempire i relativi spazi vuoti. Allo stesso modo per l'articolo 12.
7. All'articolo 12, il comma 2 deve essere espunto in quanto la previsione della pubblicazione del testo normativo nel bollettino ufficiale della regione Campania è contenuta nel decreto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale e non va inserito nel provvedimento normativo.

A. De Bened.



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Atteso il recepimento delle modifiche di drafting si rende parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

Antonio Ferrara


disegno di legge

“Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente”

Art. 1 Oggetto

1. La Regione, al fine di potenziare le misure atte al contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica, istituisce un “fondo regionale a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente”, di seguito denominato fondo, e stabilisce i criteri generali per la liquidazione dell'indennizzo.
2. Ai fini dell'indennizzo l'espressione “fauna selvatica” è da intendersi riferita alla specie dei soli ungulati selvatici, e non comprende la fauna domestica inselvatichita.

Art. 2 Compiti della Regione

1. La Regione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, determina l'ammontare del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per la gestione dei procedimenti, la ripartizione delle risorse tra le province, tenuto conto, in particolare, dei dati storici relativi a ciascuna Provincia, e stabilisce le modalità di utilizzo di eventuali economie.
3. La Regione, d'intesa con le province, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei danni causati da fauna selvatica.

Art. 3 Compiti delle province

1. Spettano alle province i seguenti compiti:
 - a) ricezione delle denunce di sinistro;
 - b) istruttoria relativa all'accertamento della denuncia del sinistro, dei requisiti previsti per l'accesso al fondo e dell'entità del danno, anche avvalendosi di personale esterno in possesso della necessaria competenza;
 - c) erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto;
 - d) elaborazione di un rapporto annuale alla Giunta regionale dei sinistri liquidati nell'anno precedente;
 - e) informazione ai cittadini sulle possibilità di accedere al fondo.

Art. 4 Accesso al fondo

1. Sono ammessi al fondo esclusivamente i danni al veicolo per le conseguenze dirette ed esclusive del sinistro, escluso il successivo scontro con altri veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza impatto con la fauna selvatica.
2. Accedono al fondo i proprietari dei veicoli danneggiati da impatto con fauna selvatica e non risarcibili diversamente; il veicolo deve risultare in regola con il pagamento della tassa automobilistica in favore della Regione Campania, o immatricolato nella regione stessa. Per

l'identificazione di tali veicoli si fa riferimento alla documentazione attestante il luogo di immatricolazione.

3. L'accesso all'indennizzo è ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro, con il ritrovamento in prossimità dell'evento dell'animale morto o ferito ovvero tracce significative dell'animale coinvolto nell'incidente stradale, accertate con verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) che espletano servizi di polizia stradale.
4. Sia nel caso di cui al comma 3, sia nell'eventualità di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito di impatto tra l'autoveicolo e l'animale selvatico, per accedere all'indennizzo è necessario che dal verbale redatto dai soggetti di cui al comma 3 si evinca con certezza che l'animale selvatico sia stato la causa dell'evento, che i danni subiti dal veicolo siano stati effettivamente ed inequivocabilmente cagionati dall'animale e che non risultino responsabilità del conducente del veicolo.
5. Qualora in base alla documentazione presentata siano esclusi comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto, la Provincia provvede a quantificare il danno e ad indennizzare il danneggiato, previa presentazione della documentazione probatoria di cui all'articolo 8, comma 1.
6. Qualora non esistano elementi per procedere all'indennizzo la Provincia oppone diniego motivandone le ragioni, chiedendo contestualmente il rimborso delle spese istruttorie sostenute, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di tutela della fauna nel caso in cui venga accertata intenzionalità o colpa del conducente nel causare il sinistro.

Art. 5

Localizzazione del sinistro

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in favore dei soggetti proprietari di veicoli coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti sul territorio regionale, ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione.

Art. 6

Istanza di accesso al fondo

1. Ai fini dell'indennizzo, il proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale causato da fauna selvatica deve, entro trenta giorni dal sinistro, presentare istanza di accesso al fondo della Provincia territorialmente competente.
2. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
 - a) copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del decreto legislativo 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, ed ogni altro elemento documentale utile ai fini dell'accertamento della causa e dell'entità del danno;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in cui, tra l'altro, sia evidenziato che il riconoscimento da parte della Provincia del contributo nella quantità e nei termini previsti dalla presente legge costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte della vittima del sinistro nei confronti della Regione e della Provincia;
 - c) dichiarazione di non essere assicurato contro l'evento;
 - d) fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante;
 - e) fotocopia della polizza assicurativa relativa al veicolo, valida al momento del sinistro;
 - f) fotocopia della patente di guida del conducente;
 - g) fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
 - h) fotocopia versamento tassa automobilistica regionale;
 - i) fotografie del danno;
 - j) preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo.

3. Qualora per la gravità dell'evento i soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo n.285 del 1992 non possano fornire copia del verbale entro i trenta giorni dall'evento, l'interessato produce, ai sensi del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva attestante l'impedimento a presentare copia del verbale. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso, con l'obbligo da parte dell'interessato di produrre copia del verbale entro i quindici giorni dalla sua ricezione.
4. Non sono prese in considerazione istanze incomplete o presentate fuori termine, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3.

Art. 7 Entità dell'indennizzo

1. L'entità dell'indennizzo a favore dei proprietari dei veicoli coinvolti nei sinistri stradali di cui all'articolo 1 è riconosciuta in misura pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dell'entità del danno accertato dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto ai seguenti commi 2 e 3.
2. Il limite massimo di indennizzo per danni materiali per singolo sinistro è definito in misura non superiore a 10.000 euro o al valore commerciale del veicolo, se inferiore.
3. Nulla è dovuto per danni di importo uguale o inferiore a 200 euro.

Art. 8 Liquidazione dell'indennizzo

1. La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della fattura quietanzata di riparazione, ovvero del certificato di rottamazione del veicolo e certificato di cancellazione dal Pubblico Registro automobilistico (PRA).
2. In nessun caso può essere liquidata una somma superiore all'importo in fattura ovvero al valore di mercato del veicolo.
3. Le somme che, sebbene ammesse ad indennizzo, non trovano capienza nella dotazione annuale sono liquidate con priorità a seguito della ricostituzione del fondo per gli anni successivi.

Art. 9 Clausola valutativa

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:
 - a) la valutazione sul conseguimento della finalità di cui all'articolo 1;
 - b) il numero dei sinistri accertati ed i relativi indennizzi liquidati;
 - c) i tempi di erogazione dell'indennizzo;
 - d) analisi criticità ed eventuali contenziosi.

Art. 10 Modifiche normative

1. Il comma 1 dell' articolo 40 della legge regionale 10 aprile 1996, n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell' attività venatoria in Campania) è così modificato: “1. Tutte le entrate di cui alla presente legge vengono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge, nonché per l' indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente.”.

Art. 11
Norme Finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle entrate incamerate ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale. 10 aprile 1996, n.8.
2. A tali oneri, stimati per l'anno 2012 in 50.000 euro si fa fronte con stanziamento sull'U.P.B. 1.74.177 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012 provvedendo anche ad opportuna rimodulazione della programmazione pluriennale già in essere.
3. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede, in considerazione dei dati riportati nella relazione di cui all'articolo 9, con legge di bilancio.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente al 1° gennaio 2012.

disegno di legge

“Istituzione del fondo regionale per l’indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente”

RELAZIONE

Lo Stato conferisce alle Regioni la potestà di emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. (Legge 11 Febbraio 1992 n. 157) ed affida alle medesime i poteri di gestione tutela e controllo.

La Regione Campania non si è ancora dotata di uno strumento normativo che disciplini il risarcimento per danni provocati dalla fauna selvatica a cose o persone, ed i Giudici di Pace ed i Tribunali sono prevalentemente orientati nell’attribuire responsabilità alla Regione Campania nei casi di sinistri d’auto.

Le numerose sentenze esecutive pervenute determinano, tra l’altro, considerato il tempo che occorre per il procedimento, un incremento della somma da pagare dovuto alle spese di giudizio ed agli interessi legali. Appare pertanto opportuno disciplinare la materia a mezzo del disegno di legge allegato.

L’Art. 1. istituisce un fondo regionale per i risarcimenti dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili in altro modo, e limita l’accezione di “fauna selvatica” agli ungulati selvatici (i cinghiali sono la specie maggiormente coinvolti in sinistri stradali) escludendo la fauna domestica inselvatichita (equini, suini, bovini).

L’Art. 2. definisce i compiti della Regione, in particolare la determinazione dell’ammontare del fondo, ed assegna alla Giunta Regionale il compito di regolamentare i criteri di ripartizione del fondo alle Province (tenendo conto in particolare delle pregresse segnalazioni), le modalità di presentazione delle domande per accedere al fondo e la destinazione delle eventuali economie di chiusura esercizio. L’informazione e la prevenzione per limitare i danni da fauna selvatica sono attuate con l’intesa della Provincia..

L’Art. 3. definisce i compiti delle Province ed in particolare le procedure da attivare al fine di erogare l’indennizzo agli aventi diritto, nonché di relazionare annualmente alla Regione e di promuovere l’informazione e la prevenzione come per l’articolo precedente (d’intesa con la Regione).

L’Art. 4. disciplina i criteri di accesso al fondo, e specifica che il fondo è destinato ai danni al veicolo (non risarcibili diversamente) per le conseguenze dirette ed esclusive del sinistro, e solo se il veicolo è in regola con il pagamento della tassa automobilistica in favore della Regione Campania, o immatricolato nella regione stessa. Il comma 2 definisce le prove che devono essere accertate sul luogo del sinistro, e gli organi che devono accertarle (soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) che espletano servizi di polizia stradale). L’articolo prevede anche il rimborso delle spese istruttorie sostenute ed eventuali sanzioni amministrative e penali nel caso in cui venga accertata intenzionalità o colpa del conducente nel causare il sinistro.

“DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285

...

12. Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;*
- b) alla Polizia di Stato;*
- c) all’Arma dei carabinieri;*
- d) al Corpo della guardia di finanza;*
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;*
- f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale.*

2. L’espletamento dei servizi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

...

CODICE DI PROCEDURA PENALE

...

57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio."

...

L'Art. 5. specifica che l'indennizzo potrà essere erogato solo per sinistri avvenuti su strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti sul territorio regionale, ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione.

L'Art. 6. definisce i termini e le modalità di presentazione dell'istanza, la documentazione da allegare ad essa e da integrare in caso di ammissione all'indennizzo.

L'art. 7. stabilisce che l'indennizzo è pari al 100% dell'ammontare complessivo dei danni accertati dalla Provincia, definendo, per la liquidazione, il limite massimo di 10.000 Euro e quello minimo di 200.

L'art. 8. dispone alla documentazione da presentare per la liquidazione ed i vincoli ad essa relativi; dispone inoltre le modalità di liquidazione in caso di insufficienza del fondo.

L'art. 9. stabilisce che la Giunta informi annualmente il Consiglio al fine di valutare l'efficacia delle attività nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, specificando tra l'altro anche l'elenco dei sinistri accertati, i relativi indennizzi liquidati;.

L'art. 10. modifica l' articolo 40 della L. R. 10 aprile 1996, n.8 al fine di garantire anche il finanziamento delle attività di indennizzo previste dalla norma in oggetto.

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 10-04-1996 REGIONE CAMPANIA ARTICOLO 40

...

Utilizzazione dei proventi

1. Tutte le entrate di cui alla presente legge vengono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge.

2. La Regione Campania, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario, provvede ad iscrivere stanziamenti in specifici capitoli di previsione della spesa:

- a) " Spese per la ricostituzione del patrimonio faunistico" comprendente spese di impianto e di gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina, spese per ripopolamenti, contributi ai centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale o intensivo, contributi ai centri di recupero della fauna selvatica, spese per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1) dell' art. 37 della presente legge;
- b) " Fondo per il risarcimento dei danni causati da specie protette o in via di estinzione, da fauna selvatica in strutture faunistiche protette" costituito con le modalità di cui all' art. 26 comma 2) - della presente legge; c) " Fondo da ripartire tra le Province per funzioni delegate" contribuiti a proprietari o conduttori per l' utilizzo dei terreni agricoli, contributi spese per corsi di aggiornamento di agenti di vigilanza e guardie giurate volontarie, contributi per miglioramenti ambientali;
- d) " Spese per compiti propri della Regione e per tutte le altre spese comunque riguardanti la materia venatoria ivi comprese le spese di funzionamento di tutte le commissioni e i comitati previsti dalla presente legge".

3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli vengono stabiliti, nel rispetto delle norme della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio.

...

L'art. 11 definisce le entrate che coprono gli oneri derivanti dall'applicazione della Legge e formula una previsione di spesa per il primo anno, rinviando alla Legge di Bilancio lo stanziamento degli anni successivi.

L'art. 12, oltre le disposizioni finali di rito, prevede che l'applicazione della legge sia effettuata ai sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente al 1° gennaio 2012.

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART.25 L. R. 7/2007

Il presente disegno di legge rientra tra quelle individuate dalla lettera c) dell'articolo 12, comma 1, della L.R. 7/2002, *“disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.”*. Per tale motivo è necessario quantificare il gettito delle entrate o l'importo delle spese che in termini di competenza sarà presuntivamente prodotto in ciascun esercizio dalle singole disposizioni.

Le entrate che contribuiranno a finanziare la spesa derivante dall'applicazione della legge, derivano dall'art. 40 della Legge Regionale n. 8 del 10.04.1996, come modificato dall'articolo 10, comma 3. Si tratta in particolare delle tasse di concessione regionali in materia faunistico-venatoria, che generalmente confluiscono nel capitolo di entrata 18 *“tassa concessione regionale titolo II decreto legislativo 230/91, L.R.44/93, L.R.48/78 e L.R. 8/96”* del Bilancio gestionale, che include i versamenti relativi ai tesserini venatori, alle concessioni per aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, alle sanzioni elevate per infrazioni alla L. R. 8/96, ed all'esercizio venatorio in *“mobilità”*; tali entrate, quantificate ed accertate attraverso la procedura informatica appositamente predisposta dal Settore Finanze e Tributi, sul conto corrente 21965181 - codici tariffa da 1104 ad 1113 e 1150 - per l'esercizio di attività faunistico-venatorie e correlate, sono sempre superiori ad Euro 2.000.000,00, e confluiscono sul capitolo di entrata n. 18. *“tassa concessione regionale titolo II Decreto legislativo 230/91, L.R. 44/93, L.R. 48/78 e L.R. 8/96”*.

Di contro, la quantificazione media delle spese presuntivamente prodotte in termini di competenza, basata sulle passate richieste di risarcimento pervenute da cittadini danneggiati, e sugli eventuali conseguenti incrementi derivanti dalle sentenze esecutive che vedono soccombente la Regione, si attesta intorno ai 50.000,00 Euro/anno; per tali spese è già previsto dall'anno 2008 nei bilanci gestionali il capitolo della UPB 1.74.177 n.1414 *“mitigazione del rischio danni a cose o persone provocato da fauna selvatica e loro rimborso.”*, che dovrà pertanto essere correlato con il su menzionato capitolo di entrata n.18.

La legge in approvazione, che entrerà in vigore dal 2012, prevede inoltre una opportuna rimodulazione della programmazione pluriennale di bilancio già in essere.



AREA 01 - SETTORE

*Giunta Regionale della Campania
Settore Rapporti con Provincia
Comuni, Comunità Montane e Consorzi
Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo*

Napoli, li
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0574136 21/07/2011

Ritorno Rapp. con province comuni con te non ne a consorzi delega u...

Raccomando: Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli...

Classifica: 1.1.27 Fascicolo 25 del 2011



All'Assessore Rapporti con EE.LL.
dott. Pasquale Sommese

Al Coordinatore dell'AGC
Sviluppo Attività Settore Primario
dott. Francesco Massaro

Oggetto: Trasmissione resoconto Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali del
19/07/2011

Si trasmette in allegato il resoconto della Conferenza Permanente Regione/Autonomie Locali del
19 luglio 2011 avente ad oggetto:

- "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente".

Servizio Conferenza
arch. Paola Canneva

Paola Canneva

Il Dirigente del Settore
avv. Giuseppe Allocca

Giuseppe Allocca

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Settore: "Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane"

Servizio: CONFERENZA PERMANENTE REGIONE AUTONOMIE LOCALI DELLA CAMPANIA
Conferenza.reg.aall@regione.campania.it

Seduta del 19 luglio 2011
Assessore alle Autonomie Locali - Pasquale Sommesse

Ordine del giorno: "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"

Il giorno **19 luglio 2011** alle ore **10.30**, nella sede di via Marina (ex Palazzo Armieri), si è riunita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali della Campania.

Il dott. **Giuseppe Allocca** dirigente del settore Rapporti con le Autonomie Locali, ringrazia e saluta i componenti presenti; apre i lavori della giornata illustrando la proposta di legge regionale "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente". Sottolinea la necessità di tale legge in quanto la legge 11 febbraio 1992 n.157 conferisca alle Regioni la potestà di emanare norme relative alla gestione o alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, ed attribuisca alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo. La Regione pertanto è responsabile, ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici e persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

Passa la parola al dott. **Giuseppe Vigilante** dell'Area II, Sviluppo Attività Settore Primario, che relaziona sul disegno di legge soffermandosi sulla quantificazione della spesa ai sensi dell'art. 25 della l.r. 7/2007.

I rappresentanti delle Autonomie Locali presenti alla seduta esprimono parere favorevole alla proposta presentata, pertanto il dott. **Allocca** prende atto del parere espresso dalla Conferenza.

I lavori terminano alle ore 11.00.



Dirigente del Settore: Rapporti con gli Enti Locali
avv. Giuseppe Allocca
Servizio "Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Campania"
arch. Paola Cannova